



Repertorio n.50615

Raccolta n.12401

DOTT. GIUSEPPE TRAGNONE
NOTAIO IN CHIETI

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di ottobre, in Chieti, alla via Arniense n.56 al piano primo alle diciotto.

Avanti me Dott. Avv. Giuseppe TRAGNONE, Notaio in Chieti, iscritto nel Collegio dei Distretti notarili riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto,

sono presenti i signori:

CUONZO Luigi, nato a Lanciano il 9 settembre 1965 e residente in Lanciano, via del Mare n.21, impiegato, codice fiscale CNZ LGU 65P09 E435E, che si costituisce quale Presidente della Associazione di volontariato socio-culturale denominata "**ASSOCIAZIONE JOSEPH**" con sede in Lanciano, vico I Corsea n.15/A, avente codice fiscale 90032910698, (costituita con atto Notar Giuseppe Sorrentini di Lanciano in data 10 settembre 2013 repertorio 68063 registrato a Lanciano il 26 settembre 2013 al n.2880);

-**DALUIO Michele** nato a San Ferdinando di Puglia il giorno 6 settembre 1962 e residente in Ortona, via Pasquale Salvucci n.2, pensionato, codice fiscale DLS MHL 62P06 H839Z ;

-**DE ACETIS Elisabetta** nata a Lanciano il 30 aprile 1967 e residente in Lanciano, Vico 1 Corsea n.21, disoccupata, codice fiscale DCT LBT 67D70 E435P;

- **DE INNOCENTIIS Alfredo** nato a Lanciano il 6 settembre 1960 e residente in Lanciano, via Ovidio n.21, impiegato, codice fiscale DNN LRD 60P06 E435U;

-**GALLUCCI Assunta** nata a Atesa il 15 gennaio 1979 e residente in Atesa, via Panoramica n.108, assistente sociale, codice fiscale GLL SNT 79A55 A485G

-**DE ACETIS Maria Gabriella** nata a Lanciano il giorno 26 settembre 1964 e residente in Lanciano, Vico 1 Corsea n.21, impiegata, codice fiscale DCT MGB 64P66 E435T;

-**COLANGELO Rosa Anna** nata a San Ferdinando di Puglia il giorno 28 ottobre 1962 e residente in Ortona, via Pasquale Salvucci n.2, casalinga, codice fiscale CLN RNN 62R68 H839E.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale premettono:

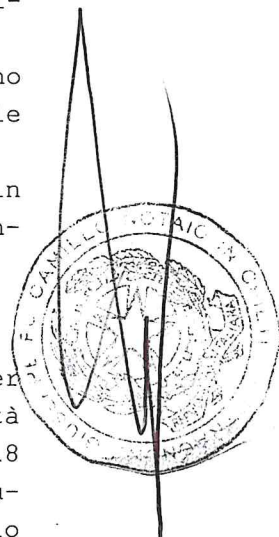
che è stata convocate nei termini statutari l'Assemblea in questa data luogo e ora (seconda convocazione) con il seguente ordine del giorno:

-Adeguamento statuto;

-Varie e eventuali;

Il Presidente dichiara che gli altri soci sono presenti per delega e constata e fa constatare la validità dell'assemblea, anche in forza della circolare del 27.12.2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - che autorizza in prossimità della scadenza dell'adeguamento dello

Reg.to a
Chieti il
26/10/2020
d.M. 3763
Jwe IT



statuto alle norme del Nuovo Codice del Terzo Settore D.L. 31 luglio 2017 n.117 - a deliberare anche con l'Assemblea ordinaria;

tanto premesso il Presidente prende la parola in merito al primo punto all'ordine del giorno ed illustra i motivi che rendono necessario modificare lo statuto per adeguarlo e renderlo pienamente conforme alle leggi di riferimento delle Organizzazioni di Volontariato (**CODICE DEL TERZO SETTORE - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117**) e alla sua successiva iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il presidente ha già provveduto alla lettura del nuovo statuto, adeguato alla sopra citata normativa, dell'Organizzazione di Volontariato "JOSEPH ODV".

I presenti discutono ed analizzano attentamente il testo proposto e unanimi l'approvano, così costituendo l'Organizzazione di Volontariato "JOSEPH ODV" con sede in Lanciano (CH) in Via Vico I Corsea, 15/A.

L'ODV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Lo statuto viene sottoscritto da tutti i componenti i e allegato al presente atto sotto la lettera "A" di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

L'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e venti primi.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi - dell'art.82 comma 5 del Decreto Legislativo 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) che recita:

" Gli atti i documenti, le istanze, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni le attestazioni, e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo"

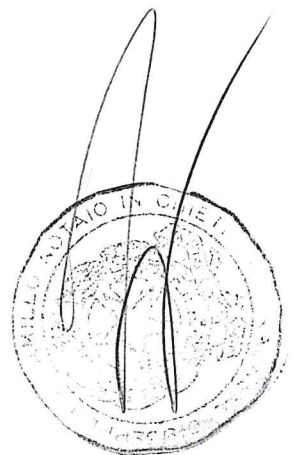
- dell' art.26 del Decreto legislativo del 3 agosto 2018 n.105 (disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117) che recita:

all'art.82, comma 3, del decreto legislativo n.117 del 2017, è aggiunto in fine il seguente il seguente periodo: <<***Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro***>>.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona fida da me diretta e in parte scritto di mio pugno per pagine due e parte della terza di un foglio, e ne ho dato lettura ai componenti che a mia domanda l'approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore diciotto e trenta primi.

Firmato: Luigi CUONZO - Michele D'ALUIO - DE ACETIS Elisabetta - Alfredo DE INNOCENTIIS - Assunta GALLUCCI - DE ACETIS Maria Gabriella - Rosa Anna COLANGELO - Giuseppe TRAGNONE No-

taio sigillo



Allegato "A" al n. 12401 di raccolta

STATUTO
"JOSEPH ODV"

Ente del Terzo Settore (ETS) - Organizzazione di Volontariato (ODV)

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI

L'Organizzazione di volontariato "JOSEPH", fondata il 10 settembre 2013 innanzi al Notaio dott. Giuseppe Sorrentino con atto pubblico registrato presso l'Agenzia dell'Entrate il 25 settembre 2013 al n. 2880 ed iscritta al Registro Regionale della Regione Abruzzo con determinazione n° DD/130 del 29/05/2014, si costituisce oggi come **Ente del Terzo Settore - Organizzazione di Volontariato**, in conformità al Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117, (di seguito indicato come ODV) e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'ODV, ove previsto, **ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.**

L'ODV ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di Lanciano (CH) in Via Vico I Corsea, 15/A.

L'Organo di Amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di Lanciano fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, laboratori, sedi operative e spazi di aggregazione nel territorio dell'Unione Europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'organizzazione di Volontariato ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'ODV tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

Art. 2 – PRINCIPI

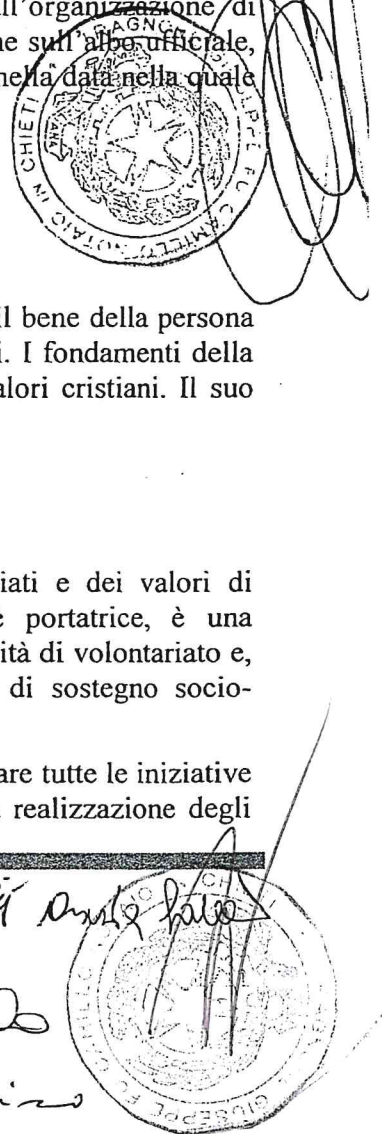
I cardini dell'Associazione "Joseph" sono la tutela, la promozione, il rispetto, il bene della persona umana nella sua interezza e della famiglia in tutte le sue forme ed espressioni. I fondamenti della sua ispirazione sono i valori umani ontologicamente alti e riconducibili ai valori cristiani. Il suo essere esclude ogni colore e ogni ideologia politica.

Art. 3 – FINALITÀ

L'associazione "Joseph", nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, è una associazione senza scopo di lucro alcuno, di natura privatistica che svolge attività di volontariato e, in particolare, persegue finalità di solidarietà nel campo socio-culturale e di sostegno socio-assistenziale alla famiglia nella sua complessità.

Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione "Joseph" potrà realizzare tutte le iniziative necessarie per divulgare, promuovere e consentire la raccolta di fondi per la realizzazione degli

Luigi Cionto
Alfredo Lusetti
Deborah Stello
Roberto Infante
Alfredo Lusetti



obiettivi fissati dall'Associazione. Nel perseguimento delle finalità indicate, l'associazione "Joseph" promuove ed intrattiene rapporti con altre associazioni, con enti pubblici e privati, anche di diritto canonico, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti e iniziative comuni.

Oltre a organizzare tutte le iniziative necessarie per divulgare, promuovere e consentire la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi fissati dall'Associazione, la stessa potrà trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività anche da entrate derivanti da attività diverse, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali di interesse generale (come previsto dall'art. 6 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117) elencate al successivo art. 4.

Art. 4 – OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Per il perseguimento delle proprie finalità di solidarietà socio-culturali e socio-assistenziali "JOSEPH ODV", si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Lettera s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico "JOSEPH ODV", per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si propone di progettare, gestire, coadiuvare, organizzare, realizzare e promuovere:

- servizi di accompagnamento socio-assistenziale e socio-pedagogico, anche in collaborazione con altri enti socio-assistenziali;
- iniziative socio-culturali, formative e informative attraverso convegni, seminari, viaggi, mostre, manifestazioni, con un'attenzione specifica su temi legati alla famiglia;
- attività artistiche, concerti, rappresentazioni teatrali su temi sociali al fine di sensibilizzare la comunità civile;
- campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche affrontate dall'associazione, sui progetti che sviluppa, sugli scopi che persegue;

- iniziative e campagne finalizzate alla raccolta di fondi a sostegno dei progetti e delle attività istituzionali dell'associazione;
- un servizio di tutela dei minori e di aiuto anti-violenza alle donne;
- attività promozionali, metodologiche, pedagogiche e ricreative per la gestione delle attività, delle accoglienze e delle ospitalità sociali, solidali e del turismo socio-religioso e culturale attraverso infrastrutture come B&B solidali, case di accoglienza, case per ferie;
- attività di agricoltura sociale anche come strumento per l'inserimento lavorativo e di inclusione sociale;
- percorsi e attività socio-ambientali;
- la raccolta e la distribuzione di beni alimentari, di prima necessità, prodotti per l'igiene per cura della persona e della casa;
- un servizio socio-economico per gli interventi di contributi al reddito a sostegno di tutte quelle situazioni di grave disagio socio-economico;
- un servizio di mensa solidale, anche con pasti cotti da asporto;
- l'assistenza domiciliare per lavori di piccola manutenzione, lavori domestici e pulizia ambienti;
- un servizio di assistenza e di accompagnamento (trasporto della persona con mezzi pubblici e/o privati, assistenza domiciliare e non, a persone anziane, sole e malate).
- azioni di riqualificazione dei beni comuni al fine di rivalorizzare spazi, luoghi e infrastrutture con evidenti segni di degrado in funzione di attività e/o servizi sociali.

L'ODV può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti sì come previsto dall'art.6 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività su descritte sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni, in prevalenza, dei propri aderenti in modo personale spontaneo e gratuito. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. È consentito, in particolari casi individuati dall'Organo di Amministrazione, un rimborso massimo di € 10 al giorno fino a 150 € al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000.

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o indipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 5 – I SOCI

L'adesione all'associazione è aperta a chiunque ne abbia interesse e ne condivida lo spirito e gli ideali, i principi e le finalità e che intenda operare per il bene comune, senza distinzione di etnie, di

Luigi Cosenza, Alberto Lavetta, Rosa, pler
Stefano Borsello
Dott. Stefano Borsello
Rosa Anna Esenberg
Michela Delucio

sesto, di genere, orientamento sessuale, condizioni fisiche o sociali, nazionalità, residenza, religione, ideologia o convincimento politico.

Possono essere Soci dell'ODV:

- le persone fisiche (senza distinzione di etnie, sesso, di genere, orientamento sessuale, condizioni fisiche o sociali etc.) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato che perseguono le stesse finalità;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art. 32 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci si distinguono in:

Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l'ODV, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci onorari - sono quelle persone alle quali l'ODV deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'ODV.

Sono considerati "**Sostenitori**" tutti quei soggetti, sia soci che non, che elargiscono contributi e sostegno economico per lo svolgimento delle attività dell'ODV, fermo restando che soltanto i soggetti sostenitori diversi dai Soci non assumeranno alcun obbligo o diritto nei confronti dell'ODV.

È possibile aderire all'ODV anche come **Volontario semplice**. Tale possibilità è offerta a tutte quelle persone che desiderano volontariamente e saltuariamente donare il proprio tempo e le proprie competenze a servizio dell'ODV.

Il Volontario semplice non ha diritto di voto.

Art. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chiunque intenda aderire all'ODV deve rivolgere domanda all'Organo di Amministrazione ed essere presentato da un socio iscritto.

In particolare, in essa deve:

- indicare le generalità ed il domicilio;
- dichiarare di condividere le finalità che l'ODV propone e di accettare e rispettare lo Statuto e l'eventuale Regolamento.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione dell'Organo di Amministrazione che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione (che deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

Dove adottato il relativo regolamento, l'ammissione del socio persona fisica è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, la cui durata è stabilita nel regolamento stesso.

Durante tale periodo l'Organo di Amministrazione valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, l'Organo di Amministrazione decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- morte;
- interdizione o inabilitazione;
- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate;
- il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini;
- il mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse;
- la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione;
- la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento;

L'Organo di Amministrazione delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni motivate del consiglio, provvisoriamente esecutiva, l'interessato ha facoltà di ricorrere all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 7 – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'ODV;
- versare la quota associativa;

STATUTO

"JOSEPH ODV"

ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

PAGINA N. 5/11

Luisi Cuonzo, Alfio & Roberto, Rosa Anna Colaneri, Alberto Colaneri

5/11

- prestare la loro opera a favore dell'ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'ODV;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione nella sede legale della stessa dietro espressa richiesta.

Art. 8 - ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Gli organi dell'ODV sono:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (eventuale);
- l'Organo di revisione legale dei conti (eventuale).

Art. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'ODV. Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di 2 (due) deleghe.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 2373 del codice civile.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'Organo di Amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'ODV ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione e, qualora previsti, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego dell'Organo di Amministrazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'ODV e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo (anche telematico) della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

Art. 10 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione governa l'ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'ODV ed è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Luigi Ciarrocca, Adriano De Quarenta, Marco Bucci, De Biasi, D'Amico, Roberto Infante, Michele Delmoro, Rosa Anne Colange

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di Amministrazione decadano dall'incarico, l'Organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione. Ove decada oltre la metà degli amministratori, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

All'Organo di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- proporre il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
- curare la parte finanziaria e contrattuale;
- incaricare o nominare soci o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'organo medesimo eletto fra i presenti. Il Presidente ha il compito di presiedere l'Organo di Amministrazione nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente gli è attribuita la **Rappresentanza Legale** dell'ODV di fronte a terzi ed in giudizio ed ha potere di firma negli atti amministrativi necessari alla gestione dell'ODV.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, al disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee.

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri della contabilità dell'ODV, nonché alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa.

L'Organo di Amministrazione è convocato di regola ogni 4 (quattro) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

È possibile l'intervento alle riunioni dell'Organo di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Organo stesso.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di Revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di Revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO GESTIONALE

L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;

- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali, di enti pubblici e privati, anche di diritto canonico;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 3 luglio 2017;
- entrate derivanti da convenzioni e da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 luglio 2017;
- beni mobili o immobili pervenuti all'ODV a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Organo di Amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ODV deve impiegare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste da statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite, a seconda dei presupposti, dall'art. 13, ovvero dall'art. 14 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i. Esso deve essere depositato presso la sede dell'ODV entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'ODV per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 15 - LIBRI SOCIALI

L'ODV deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto dall'Organo di Amministrazione;
- registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione tenuto dall'Organo stesso;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'Organo a cui si riferiscono;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata all'Organo di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento per qualunque causa dell'ODV è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta dell'Organo di Amministrazione, la quale nominerà gli eventuali liquidatori.

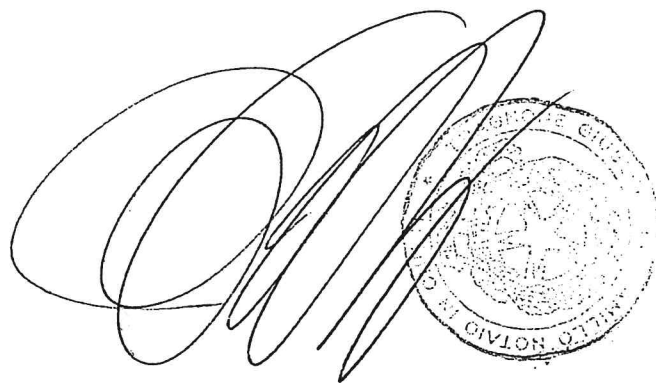
L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie riportate nell'art. 9 o dell'Organo sociale competente, salva diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore dal momento della sua effettiva entrata in funzione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Organo di Amministrazione ha il compito di scegliere l'ETS a cui devolvere il patrimonio in caso di scioglimento.

Art. 17 – RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Luigi Cuanto Alfredo Guentini
 Anna Maria De Santis
 Rosa Anna Colaneri
 Michele Caluso



Luigi Cuanto Alfredo Guentini
 Anna Maria De Santis
 Rosa Anna Colaneri
 Michele Caluso

REPUBBLICA ITALIANA
LA PRESENTE È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN PIÙ FOGLI MUNITI DELLE PRESCRITTE FIRME E SI
RILASCIÀ PER USO DI LEGGE.

CHIETI 27-10-2020

